

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comunemarzio.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**ATTO N. 41 del 13.11.2013**

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE - EX ART. 2, COMMA 9 BIS, PRIMO PERIODO DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

INDIVIDUAZIONE DEL SINDACO, QUALE TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO NEL CASO IN CUI IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA NON OTTEMPERI ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO, PRESENTATA DAL CITTADINO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.

L'anno **duemilatredici** il giorno **treddici** del mese di **novembre**, alle ore **20.45**, nella sala delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
BENIGNA ANDREA	ASSESSORE	Assente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO	ASSESSORE	Presente
COLOMBO AMELIA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 5(CINQUE)

Totale assenti 1 (UNO) (Benigna Andrea)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE - EX ART. 2, COMMA 9 BIS, PRIMO PERIODO DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. INDIVIDUAZIONE DEL SINDACO, QUALE TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO NEL CASO IN CUI IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA NON OTTEMPERI ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO, PRESENTATA DAL CITTADINO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*.

PREMESSO che il Governo Italiano con il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* - convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35 - ha inteso perseguire l’obiettivo di *“modernizzare i rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione”*.

CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione è tenuta - ex art. 2 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 - a concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla Legge o dal Regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni.

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1 del citato Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 ha introdotto alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo, modificando, in particolare, il citato art. 2 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 che detta la disciplina generale dell’obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere.

VISTO l’art. 2, commi 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies della Legge 07/08/1990, n. 241 ai sensi del quale *“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del Dirigente e del Funzionario inadempiente.*

9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al Dirigente Generale o, in mancanza, al Dirigente preposto all’Ufficio o in mancanza al Funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al Responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il Responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’articolo 2 e quello effettivamente impiegato”.

RILEVATO che secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 le disposizioni, sopra richiamate, non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici.

PRESO ATTO che le disposizioni, sopra riportate, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo della Pubblica Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del Dirigente o del Funzionario responsabile.

RICORDATO che la Legge 18 giugno 2009, n. 69, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, ha disciplinato - con l'obiettivo di dare effettività alle disposizioni in questione - le conseguenze del ritardo da parte della Pubblica Amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei Dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo.

In particolare, con riguardo al 1° aspetto, va osservato che l'art. 2-bis della citata Legge n. 241/1990 prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto, cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Con riguardo al 2° aspetto, va ricordato che l'art. 2, comma 9 della Legge sul procedimento amministrativo, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

PRESO ATTO che la scelta del Legislatore italiano, con le ultime riforme, adottate nella materia de qua, è quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui al Decreto Legislativo n. 150/2009, in linea con le previsioni di cui agli artt. 21, comma 1-bis, ultimo periodo e 23, comma 3 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i..

CONSTATATO che dal combinato disposto dei commi 9, lett d) e 28 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" si ricava che ogni Ente è tenuto a monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla Legge o dai Regolamenti, per la conclusione dei procedimenti ed a eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali, pubblicando i risultati del monitoraggio, posto in essere, nel sito web istituzionale.

PRECISATO che l'art. 1, comma 15 della citata Legge 6 novembre 2012, n. 190 assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce - ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione - livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.

PRECISATO che l'art. 1, comma 30 della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190 obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

VISTO l'art. 97, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in virtù del quale "*il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 il Sindaco e il Presidente della Provincia abbiano nominato il Direttore Generale*".

RICORDATO che l'art. 1, comma 7, secondo periodo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 prescrive che *“Negli Enti Locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione”*.

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 26/04/2013 con il quale è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, titolare della sede di segreteria convenzionata costituita dai Comuni di Comerio e Marzio.

VISTO l'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi del quale *“All'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito “Responsabile”, e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 12 ottobre 2013 con il quale è stato nominato responsabile della trasparenza e integrità il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba.

TENUTO CONTO che il Responsabile della trasparenza - ai sensi dell'art. 43, comma 1, secondo periodo del citato D.Lgs. n. 33/2013 - ha come compito di vigilare sull'adempimento *“da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*.

RITENUTO di procedere all'individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia.

RITENUTO - in forza di tutte le disposizioni sin qui ricordate - di individuare nel Segretario Comunale il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento e a cui il privato potrà rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso.

RICORDATO che la CIVIT con Deliberazione n. 71/2013 impone agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o strutture che svolgono funzioni analoghe, l'obbligo di verificare l'effettività degli adempimenti in materia di trasparenza per l'anno 2013.

PRESO ATTO che il paragrafo 1, lettera c) della sopra citata Deliberazione n.71/2013 impone alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di pubblicare nella sezione del sito web *Amministrazione Trasparente*, il nominativo ed i recapiti del Responsabile del procedimento, nonché i dati identificativi del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo.

PREMESSO che il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 prevede che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare il nome del Responsabile della trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

PRESO ATTO che il Responsabile per l'Accesso Civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 è il Segretario Comunale.

CONSTATATO che a norma dell'art. 5, comma 4 del citato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare anche il nominativo con i vari recapiti del titolare del potere sostitutivo al quale i cittadini potranno presentare istanza nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottempererà alla richiesta di accesso civico, presentata dal cittadino.

RITENUTO di individuare nel Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il titolare del potere sostitutivo al quale i cittadini potranno presentare istanza nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta di accesso civico, presentata dagli stessi.

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "*Codice Digitale dell'Amministrazione pubblica*" ai sensi del quale "*I siti delle Pubbliche Amministrazioni contengono i dati di cui al Decreto Legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*".

DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto ed inserito al suo interno, per farne parte integrante e sostanziale, il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

PRESO ATTO che viene omesso il parere di regolarità contabile non comportando il presente atto riflessi diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di individuare - come di fatto individua - nel Segretario Comunale pro tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo - di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990 - in caso di inerzia del Responsabile del procedimento.
- 2) Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario comunale affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario.
- 3) Di disporre che i Responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del Responsabile con potere sostitutivo.
- 4) Di stabilire che per quanto riguarda l'istituto dell'Accesso civico - di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013 - in caso di inerzia da parte del Segretario Comunale, quale Responsabile della trasparenza, il potere sostitutivo sarà attribuito al Sindaco pro tempore in carica.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba e per conoscenza ai titolari di posizione organizzativa dell'ente.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.
- 7) Di pubblicare in modo permanente il presente atto nel sito web del Comune di Marzio nella Sezione "*Amministrazione Trasparente>Altri contenuti*" (Accesso Civico)
- 8) Di trasmettere in elenco il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE - EX ART. 2, COMMA 9 BIS, PRIMO PERIODO DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. INDIVIDUAZIONE DEL SINDACO, QUALE TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO NEL CASO IN CUI IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA NON OTTEMPERI ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO, PRESENTATA DAL CITTADINO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 13.11.2013

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F. to Geom. Maurizio Frontali

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F. to **Geom. Maurizio Frontali**

L'ASSESSORE
F. to **Marco Giuseppe Rebosio**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Avv. Giovanni Curaba**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi, 05 DICEMBRE 2013, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle Pubblicazioni n. 335/2013.

IL MESSO COMUNALE
F. to **Enrica LOMBARDO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 05 DICEMBRE 2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta **ESECUTIVA il 13.11.2013.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 05 DICEMBRE 2013

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, viene data comunicazione, oggi, 05 DICEMBRE 2013, con prot. n. 2712 del giorno della pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 05 DICEMBRE 2013

Ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto attesto che la presente copia, è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell'Ente.

Dalla residenza municipale di Marzio, .../.../....

Il Funzionari incaricato

.....